



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio Ardigo'
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 568 \2017 promossa da:

ASSOCIAZIONE PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI RIMINI (C.F. 03710600408) in persona del Tesoriere e legale rappresentante *pro tempore* xxxxxxxxxxxxxxxxx ; rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mumolo e Francesco Pizzuti del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata in Rimini via Pani n. 5 presso lo studio dell'avv. Matteo Urbinati

- RICORRENTE -

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), Sede di Rimini, in persona del Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv .to xxxxxxxxxxxx elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

Per la parte ricorrente :

- accertare e dichiarare la insussistenza di rapporto di lavoro subordinato nella attività svolta dai volontari dell'associazione partito democratico coordinamento di

Rimini signori Borgognoni Giacomo, Tagliaferri Lara, Tagliaferri Ivan, Cornacchini Maria, Mariotti Florido, Piccari Paola, Maggioli Guglielmo e Cinelli Ardes in occasione della festa di autofinanziamento di cui alla parte in fatto; e conseguentemente

- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del provvedimento denominato “variazione del rapporto assicurativo relativo al codice ditta n. 18306004/43” dell’Inail del 05/04/2017, ricevuto in data 21/04/2017 a carico di associazione partito democratico coordinamento di Rimini;
- dichiarare che pertanto nulla è dovuto all’Inail dall’odierna ricorrente in relazione al provvedimento impugnato.

Con vittoria di onorari e esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.

Per la parte resistente INAIL :

Rigettarsi integralmente le domande tutte di parte ricorrente e ciò in quanto , in forza delle motivazioni espresse nella parte descrittiva e motiva del presente atto , palesamente infondate in fatto ed in diritto .

Spese di lite interamente refuse .

MOTIVAZIONE

La presente vicenda processuale concerne il ricorso per accertamento negativo proposto da ASSOCIAZIONE PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI RIMINI avverso il provvedimento denominato “*variazione del rapporto assicurativo relativo al codice ditta n. 18306004/43*” adottato dall’INAIL in data 05/04/2017 con il quale è stato richiesto il pagamento del premio assicurativo pari a € 30,91 oltre sanzioni ed interessi .

Il credito rivendicato dall’INAIL è fondato sugli accertamenti eseguiti da Ufficiali di PG appartenenti alla GdF di Cattolica conclusivamente riferiti con verbale unico di accertamento e notificazione n. 1\16 in data 10\05\2016 che ha qualificato come rapporti di lavoro subordinato quelli che si sarebbero instaurati nel periodo 5-13 marzo 2016 tra l’Associazione Partito Democratico Coordinamento di Rimini ed i volontari della festa di autofinanziamento organizzata dal Circolo PD della Valconca - Morciano di Romagna a nome Borgognoni Giacomo, Tagliaferri Lara, Tagliaferri Ivan, Cornacchini Maria, Mariotti Florido, Piccari Paola, Maggioli Guglielmo e Cinelli Ardes incaricati della somministrazione di alimenti e bevande .

All’esito della espletata istruttoria documentale , il ricorso appare meritevole di integrale accoglimento .

Risultano infatti circostanze non contestate che : gli informatori sentiti dalla

Guardia di Finanza abbiano dichiarato di avere svolto l'attività incriminata a titolo di volontariato ed in modo assolutamente gratuito in quanto simpatizzanti od iscritti al Partito Democratico ; l'attività dei volontari sia stata prestata all'interno del circolo del PD di Morciano di Romagna con sede in Piazza Umberto I n. 13 che viene normalmente utilizzato durante tutto l'anno per lo svolgimento di incontri ed iniziative politiche di vario genere ; nella brochure "L'Abc delle Feste" redatto dall'Ufficio Feste del PD viene specificato che : *“ le feste rappresentano una delle fonti primarie di autofinanziamento delle strutture locali del Partito”* e *“questa finalità le distingue dalle attività commerciali e pertanto nei punti ristoro non sono presenti casse fiscali né si emettono scontrini fiscali”* .

Sul piano fiscale vengono poi in rilievo le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo del D.P.R. 633/72 che ai fini IVA esclude il carattere commerciale delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali e 7 del D.P.R. 601/73 che ai fini delle imposte dirette prevede che *“ Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi...l'esenzione compete a condizione che si tratti di attività di carattere temporaneo esercitata direttamente dal partito nello stesso luogo in cui si svolge la manifestazione e che questa sia connessa con i fini istituzionali propri del partito”*.

Ora è noto che tutte le volte in cui un soggetto pone le proprie energie lavorative a disposizione di un altro, si crea un rapporto che può essere subordinato o coordinato, ma che normalmente è a titolo oneroso : essendo il rapporto di lavoro per definizione sinallagmatico .

Fa eccezione il lavoro prestato *“ affectionis vel benevolentiae causa ”*, nel quale la prestazione viene resa dal lavoratore senza controprestazione, in quanto il lavoratore è motivato da un rapporto di affetto verso il fruitore della prestazione, di familiarità, da un vincolo caritativo o filantropico, ovvero ideale o religioso : siamo qui in presenza di un *“ volontariato ”*, che esclude l'onerosità del rapporto di lavoro e quindi ne esclude la causa tipica di scambio tra lavoro e retribuzione.

Più in particolare , in tema di militanza politica ideale , Cass. Sez. L n. 11089 del 03/07/2012 (Rv. 623173 - 01) ha ribadito che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito *“affectionis vel benevolentiae causa”*, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa .

Sentenza quella della Cassazione che ha confermato le pronunce della C.A. di

Roma in data 9 marzo 2010 e del Tribunale di Roma in data 27 settembre 2006 che avevano escluso la natura di rapporto di lavoro subordinato della pluriennale attività svolta da un militante in favore del Movimento Sociale Fiamma Tricolore .

Sulla base di queste considerazioni , nel caso di specie difetta allora in modo assoluto la prova che l'attività prestata nell'arco di soli nove giorni dai volontari della festa di autofinanziamento organizzata dal Circolo PD della Valconca - Morciano di Romagna sia anche lontanamente assimilabile a quella del lavoro subordinato : forma di lavoro quest'ultima connotata dall'assoggettamento personale del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare (cd. eterodirezione : vedi sul punto Cass. Civ. Sez. Lav. 30\01\2007 n. 1893 e stessa sezione 19\05\1006 n. 11880 , 27\01\2005 n. 1682 , 13\05\2004 n. 9151 e 17\12\2003 n. 19352) nonché direttivo e organizzativo (cd. eterodeterminazione : vedi sul punto Cass. Civ. Sez. Lav. 28\05\2007 n. 12368 e stessa sezione 7\10\2004 n. 2002) del datore di lavoro .

Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza .

PER QUESTI MOTIVI

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro

visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da ASSOCIAZIONE PARTITO DEMOCRATICO COORDINAMENTO DI RIMINI con ricorso depositato in data 22\05\2017 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l'INAIL:

1) Accoglie il ricorso e , per l'effetto , dichiara non dovute dalla parte ricorrente il pagamento delle somme richieste con provvedimento denominato "variazione del rapporto assicurativo relativo al codice ditta n. 18306004/43" dell'Inail in data 05/04/2017.

2) Condanna INAIL al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 273,00 (di cui euro 36,00 a titolo di rimborso spese forfetarie), oltre ad € 21,50 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .

Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 18/07/2017

Il Giudice

dott. Lucio Ardigo'

